

Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 369/2007

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Carattere esclusivo - Applicabilità in favore del terzo beneficiario di una polizza assicurativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nei contratti conclusi tra il consumatore e il professionista, per i quali è prevista la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendosi vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, alla figura del consumatore contraente è a questo fine assimilabile quella del terzo beneficiario di una polizza assicurativa (nella specie: polizza infortuni stipulata dall'associazione sportiva cui era iscritto il ricorrente), atteso che il suo diritto deriva direttamente dal contratto stipulato con il professionista e che contro quest'ultimo egli è legittimato ad agire in caso di inadempimento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 369 del 11/01/2007

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

369

2007